

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2010**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LIGUORI, CAMBURSANO, CARRARA,  
CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, COZZOLINO,  
D’ANDREA, DATO, FORMISANO, GAGLIONE, LONGHI,  
MASCIONI, SALZANO, SCALERA, ULIVI e VERALDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2003**

---

Norme in favore del personale delle professioni sanitarie  
infermieristiche e di tecnico sanitario di radiologia medica

---

ONOREVOLI SENATORI. – Nell'ambito della professione sanitaria infermieristica – fondamentale per garantire appieno il diritto costituzionale alla salute – permane una grave carenza di personale.

Le difficoltà nel coprire i posti vacanti mediante il ricorso a procedure concorsuali, che non vengono bandite sia per l'eccessiva onerosità in termini economici, sia perchè si preferisce ricorrere a modalità più veloci di reclutamento del personale, quali il ricorso alla mobilità o alle assunzioni a tempo determinato, rendono necessaria la presentazione di questo disegno di legge per poter favorire i numerosi infermieri e tecnici di radiologia medica già risultati idonei in precedenti concorsi pubblici.

Gli sforzi prodotti per far fronte a tale carenza di personale, infatti – si veda, ad esem-

pio, il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 – non hanno risolto il problema, poichè il previsto richiamo in servizio di soggetti già in pensione si è rivelato di difficile attuazione, con risultati del tutto marginali.

Con il presente disegno di legge si affronta, pertanto, nuovamente il problema, ma in maniera diversa e più efficace, prevenendo concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti, andando così incontro alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e degli operatori professionali in possesso di una esperienza maturata sul campo e ingiustamente tenuti in una situazione di precariato e senza danneggiare le aspettative degli operatori professionali neodiplomati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della regione, nonché i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) hanno facoltà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, di bandire concorsi riservati per soli titoli, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura del 50 per cento dei posti vacanti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie infermieristiche e di tecnico sanitario di radiologia medica, destinati agli idonei di precedenti concorsi per titoli ed esami banditi dalle predette aziende ed istituti. Ai fini della riserva gli idonei devono aver prestato servizio nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione per un periodo complessivo, ancorchè non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di personale assente o per la temporanea copertura di posti vacanti, presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, i policlinici universitari e gli IRCCS».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.